



*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA*  
*DIPARTIMENTO DI SCIENZE*

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI  
RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE (DiS)**

**EMANATO CON PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE  
N. 613/2019 DEL 9 DICEMBRE 2019**

**Art. 1 - Principi generali**

- 1.1 Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 26 e 31 dello *Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata*, dall'art. 52 del Regolamento generale di Ateneo (D.R. n. 449 del 12 settembre 2019, in vigore dal 1 ottobre 2019) e dall'art. 15 del *Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze* emanato con D.R. n. 116 del 15 aprile 2013, disciplina le modalità di funzionamento della Commissione di Ricerca del Dipartimento di Scienze, in seguito denominata Commissione.
- 1.2 La Commissione è composta dai coordinatori delle Aree di Ricerca, di cui all'art. 4 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento e dai coordinatori dei corsi di dottorato afferenti al Dipartimento di Scienze, in seguito denominato DiS.
- 1.3 La Commissione dura in carica quattro anni accademici ai sensi dell'art. 52 del Regolamento generale di Ateneo.

**Art. 2 – Composizione della Commissione di Ricerca**

- 2.1 La Commissione, quale organo di supporto alle attività del DiS, è istituita dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 15 del *Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze*.
- 2.2 Il responsabile del “Settore Gestione della Ricerca” del DiS partecipa alle sedute con funzioni consultive.
- 2.3 In caso di dimissioni del Coordinatore, il Consiglio di Dipartimento provvederà nella prima seduta utile alla nuova nomina. Fino alla nuova nomina svolgerà le funzioni di Coordinatore il più anziano in ruolo fra i componenti della Commissione.
- 2.4 La Commissione può istituire apposite sottocommissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di specifici argomenti di propria competenza.

**Art. 3 – Compiti e funzioni della Commissione di Ricerca**

- 3.1 Ai sensi degli artt. 26 e 31 dello Statuto, dell'art. 52 del Regolamento generale di Ateneo e dall'art. 15 del Regolamento di funzionamento del DiS la Commissione



*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA*  
*DIPARTIMENTO DI SCIENZE*

svolge funzioni istruttorie e consultive in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca del DiS.

- 3.2 L'attività istruttoria della Commissione avviene ad istanza di parte o d'ufficio, su impulso del Coordinatore o di almeno un terzo dei suoi componenti. L'attività consultiva è esercitata su richiesta di parere in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca del DiS. Gli atti d'iniziativa e le richieste di parere sono trasmessi al Coordinatore unitamente alla documentazione ritenuta utile a supporto degli stessi.
- 3.3 La Commissione, in particolare, formula al Consiglio del Dipartimento proposte e pareri in materia di promozione e sviluppo della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle attività di ricerca del Dipartimento, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività della ricerca. Essa cura, inoltre, tutti gli adempimenti cui è chiamato il DiS nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca.
- 3.4 La Commissione provvede a curare qualsiasi altra attività attinente alla ricerca che il Consiglio di Dipartimento intenda ad essa assegnare.
- 3.5 La Commissione coadiuva il Direttore nell'individuazione delle linee strategiche della ricerca nel DiS.
- 3.6 Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, la Commissione di ricerca si avvale del supporto operativo del Settore Gestione della Ricerca.

**Art. 4 – Funzionamento della Commissione di Ricerca**

- 4.1 La Commissione è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- 4.2 La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, oltre ad eventuale materiale utile alla trattazione degli stessi, deve essere inviata almeno due giorni lavorativi prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei membri della Commissione. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno può essere integrato, nel corso della stessa, con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti della Commissione e se tale integrazione è approvata all'unanimità.
- 4.3 Il Coordinatore, al fine di favorire la massima partecipazione, sentite le disponibilità di tutti i componenti, può provvedere anche alla calendarizzazione periodica degli incontri, fatte salve le convocazioni che dovessero rendersi



*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE*

necessarie su richiesta dei componenti, di organi del DiS o dell'Ateneo secondo le modalità di cui al comma precedente.

- 4.4 Le sedute della Commissione possono svolgersi in via ordinaria e/o telematica e sono valide purché tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate ai commi precedenti e siano presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il responsabile del Settore Gestione della Ricerca, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto, non concorre alla determinazione del quorum per la validità delle adunanze.
- 4.5 I pareri della Commissione possono essere espressi all'unanimità dei presenti o a maggioranza, in tal caso è possibile verbalizzare su richiesta l'espressione della minoranza.
- 4.6 Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o quando sia necessaria l'acquisizione di pareri tecnici, la Commissione, su proposta del Coordinatore, può disporre che alla seduta partecipino anche soggetti non facenti parte della Commissione.
- 4.7 I pareri espressi nell'esercizio dell'attività istruttoria, d'ufficio o ad istanza di parte, approvati seduta stante, vengono altresì trasmessi, a cura del Coordinatore, al Direttore del DiS che provvederà a sottoporle alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento entro e non oltre la prima seduta utile.
- 4.8 I verbali delle adunanze della Commissione sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione dei pareri espressi. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta.
- 4.9 I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura del Settore Gestione della Ricerca del DiS.

**Art. 5 - Approvazione e modifiche**

- 5.1 Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento del DiS ed emanato dal Direttore.
- 5.2 Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento seguono le regole procedurali previste per l'approvazione e la sua entrata in vigore.

**Art. 6 - Norma di rinvio**



*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA*  
*DIPARTIMENTO DI SCIENZE*

6.1 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

**Art. 7 - Entrata in vigore**

7.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.